



# Consorzio del Lago di Annone

Adottato con deliberazione  
dell'Assemblea del Consorzio  
n. 02 in data 12/05/2010.

Il Segretario  
F.to Gian Antonio Galli

## PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI NAVIGAZIONE

### **Art. 1 (Finalità)**

Il presente regolamento disciplina la navigazione sulle acque del Lago di Annone per garantire la sicurezza della navigazione, dell'ecosistema lacustre e della balneazione, al fine di favorire gli interessi pubblici per il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali, ambientali e con la salvaguardia delle sponde, nonché anche il rispetto dei diritti facenti capo ai privati.

### **Art. 2 (Navigazione)**

- 1) E' consentita su tutto lo specchio d'acqua del Lago di Annone la navigazione di natanti a remi, a vela e con motore elettrico, di lunghezza massima di m. 6,00 e di potenza non superiore a 6 kw. L'ordinanza attuativa del presente regolamento disciplinerà i limiti di velocità, nonché la potenza delle imbarcazioni utilizzate per la navigazione da diporto.
- 2) Le previsioni di cui all'art. 2 comma 1, potranno essere derogate solo nell'ipotesi in cui gli Enti competenti decidano di organizzare un servizio di trasporto pubblico sul lago, che potrà essere gestito anche da soggetti privati, relativamente ad un unico battello a motore elettrico con un limite di capienza di nr. 40 persone, adibito al trasporto di soggetti e con finalità ad uso pubblico, quali la visita del lago dal punto di vista sia naturalistico che paesaggistico con riferimento alla flora e fauna lacustre.  
La regolamentazione del suddetto servizio, nonché dei tragitti, verrà predisposta nel dettaglio dall'Ente competente, attraverso apposito atto, e la postazione di attracco verrà individuata nell'ambito del Piano di Bacino.
- 3) I conduttori dei natanti, anche adibiti al trasporto pubblico, devono regolare la loro navigazione, in modo da non creare situazioni di pericolo o disturbo agli altri usi delle acque, nonché adottare ogni precauzione atta a non causare danni all'ambiente, compresi i legnai appositamente segnalati dall'Ente a ciò preposto. E' obbligatorio mantenere una distanza di almeno 50 mt. dalla riva, dai canneti e dalle barche in attività di pesca.
- 4) E' vietato inoltrarsi con qualsiasi tipo di natante nelle zone mantenute a canneto, nelle postazioni adibite alla pesca da riva, in quelle di rilevanza archeologica, ambientale e naturalistica, nonché nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate.
- 5) E' vietato navigare tra le ninfee e coglierle.
- 6) Durante la stagione venatoria è vietato avvicinarsi a meno di 100 mt. dai capanni di caccia posti sulle sponde del Lago, che dovranno essere adeguatamente segnalati, a cura dei titolari di appostamenti fissi.
- 7) E' vietato avvicinarsi alle zone protette per la riproduzione ittica, che dovranno essere appositamente segnalate.

### **Art. 3 (Rifiuti)**

E' fatto divieto di scaricare a lago oli lubrificanti, acqua di lavaggio ed in ogni caso qualsiasi sostanza pericolosa ed inquinante anche se diluita. I rifiuti liquidi e solidi vanno posti esclusivamente in adeguati contenitori da conferire integri presso le apposite strutture predisposte dalle amministrazioni comunali rivierasche.

### **Art. 4 (Divieti di navigazione)**

- 1) Salvo quanto previsto al successivo comma 2), è vietata su tutto lo specchio d'acqua del Lago di Annone la navigazione con motore a scoppio, di qualsiasi genere, ivi comprese moto d'acqua, natanti simili e modelli radiocomandati.
- 2) E' consentita la navigazione con motore a scoppio per attività di vigilanza sulla pratica della pesca sportiva, della vigilanza ecologica ed ambientale o igienico/sanitaria e per interventi di protezione civile o pronto soccorso, nonché per attività istituzionali di carattere ittiogenico. Le

imbarcazioni preposte a questo scopo portano un segno distintivo della propria attività specifica e dovranno essere autorizzate dall'Ente preposto. E' altresì consentita la navigazione con motore a scoppio ai titolari dei diritti di pesca ed ai loro incaricati, esclusivamente per l'attività connessa all'assolvimento degli obblighi ittigenici assunti nei confronti dell'Ente preposto, nonché per attività di soccorso ad imbarcazioni in difficoltà.

- 3) E' vietata la residenza a bordo delle unità da diporto.
- 4) E' vietata la pesca dai natanti, se non autorizzati dai titolari della riserva di pesca.
- 5) Sono vietati il posizionamento e l'ormeggio fisso di imbarcazioni, comprese quelle adibite ad eventuali attività commerciali.
- 6) Sono vietati l'ormeggio, l'ammarraggio ed il decollo di idrovolanti e di altri tipi di velivoli, salvo nei casi di emergenze o di ordine pubblico, nonché per l'attività istituzionale svolta dalla Provincia.
- 7) Sono vietati l'ancoraggio e l'ormeggio permanente di qualsiasi natante, ad eccezione di quelli autorizzati per finalità di interesse generale, su tutto lo specchio d'acqua del lago, salvo il ricovero delle imbarcazioni nelle darsene esistenti sul lago.
- 8) E' consentito il deposito delle imbarcazioni in luoghi attrezzati e predisposti dall'Ente gestore del Demanio lacuale in modo da non arrecare pregiudizio ai canneti, non occupare le postazioni di pesca.
- 9) E' vietato ormeggiare i natanti alle boe o ai segnali che indicano la presenza di "legnaie" o rilevatori ambientali.

#### **Art. 5 (Immersioni)**

Coloro che praticano immersioni sono tenuti a segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera e l'assistenza di un'imbarcazione presidiata da un collaboratore; inoltre è vietato svolgere qualsiasi attività di pesca.

#### **Art. 6 (Manifestazioni)**

Per lo svolgimento di manifestazioni sul Lago di Annone è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Ente pubblico competente in materia tenendo conto del regolamento di cui all'art. 9 co 2, nonché in ogni caso delle esigenze connesse all'esercizio del diritto di pesca.

#### **Art. 7 (Vigilanza)**

La vigilanza, ai fini del rispetto del presente Regolamento, è effettuata dagli organismi preposti secondo la normativa vigente. Tali soggetti sono investiti del potere di reprimere ogni abuso derivante dalla violazione di quanto prescritto dalla normativa vigente, nonché dal presente Regolamento. Restano salvi i poteri di vigilanza sull'attività di pesca e di repressione dei relativi abusi, previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 8 (Norma di rinvio)**

Per tutto ciò che non è stabilito dal presente regolamento o dall'ordinanza attuativa, si rinvia ad ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente, nonché ad ogni altra ordinanza emanata dalle autorità statali e regionali competenti per la gestione dei beni appartenenti al demanio lacuale.

#### **Art. 9 (Norma transitoria)**

- 1) Salvo richiesta di proroga motivata, per un periodo di anni 3 a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento i titolari dei diritti di pesca, i loro aventi causa e i titolari di permesso di pesca dalla barca, potranno esercitare la navigazione, esclusivamente per le finalità connesse all'esercizio della pesca, anche con natanti a motore a scoppio, purché di potenza non superiore a 6 kW.
- 2) Si rinvia ad un apposito regolamento per la realizzazione di un campo di Gara per il Canottaggio e la disciplina delle manifestazioni sportive. L'approvazione del Regolamento, che disciplinerà anche le modalità di svolgimento delle gare, dovrà avvenire entro 180 giorni dall'approvazione del

presente regolamento di Navigazione. Alla stesura parteciperanno anche le parti intervenute alla predisposizione del presente regolamento.

**Art. 10 (Norme di attuazione)**

Con successiva ordinanza adottata dall'organo competente, verranno disciplinate le modalità attuative del presente regolamento e le sanzioni conseguenti la sua inosservanza.

.